

TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO

Sez. LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c

Per il sig. **Massenzio GARGANO**, nato ad Avellino il 03/04/1979 e residente in Bagnoli Irpino alla Via Bruno Buozzi n.35, C.F.GRGMSN79D03A509C, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'**Avv. Luigi CHIEFFO** (C.F. CHFLGU82M14A566Y), che si dichiara distrattario, elettivamente domiciliati ai fini delle comunicazioni al domicilio digitale PEC **luigi.chieffo@avvocatiavellinopec.it**;

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Napoli, Via Ponte della Maddalena n. 55, cod. fisc. 80039860632, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, pec **ads.na@mailcert.avvocaturastato.it**;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - AT DI AVELLINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, Via Giuseppe Marotta n. 14, cod. fisc. 80039860632, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, pec **ads.na@mailcert.avvocaturastato.it**;

NONCHÉ

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia e di prima fascia del personale ATA dell'Ufficio Scolastico Provinciale di



Avellino, in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

previo annullamento e/o disapplicazione

del Bando concorso per titoli per l'aggiornamento e per l'accesso all'area dei collaboratori - profilo professionale collaboratore scolastico pubblicato in data 9/05/2024 e del D.M. 89 del 21/05/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A. (**All. 1**), nella parte in cui stabiliscono che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica mentre il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali

per il conseguente accertamento del diritto

al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 0,50 punti/mese in virtù del servizio di leva prestato - seppure non in costanza di nomina - e, conseguente, la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio sia nella graduatoria di Istituto di III fascia sia in quella permanente di I fascia per i profili indicati.

FATTO

- a) Il sig. Massenzio GARGANO in data **11/07/1998** conseguiva, presso l'Istituto Tecnico Industriale Bartoli di Montella, **Diploma di Perito industriale Capotecnico** - specializzazione Meccanica (**All. 2**);
- b) Successivamente, **dal 21/07/1999 al 16/05/2000** (**All. 3**) prestava il **servizio di leva obbligatorio** presso il 231° Reggimento "Avellino";



- c) In data 27/05/2024 il ricorrente presentava la domanda di inserimento/aggiornamento nella graduatoria Permanente ATA 24 mesi - Collaboratore Scolastico (**All. 4**) come da Bando del 9/05/2024, ed in data 25/06/2024 la domanda per la III Fascia - profilo Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico ed Operatore Scolastico (**All. 5**) come da D.M. n. 89/24 per la Provincia di Avellino;
- d) All'esito della pubblicazione delle relative graduatorie (**All. 6**), l'odierno ricorrente si vedeva attribuiti i seguenti punteggi:
- Graduatoria Permanente ATA profilo CS punteggio 26,05 posizione 137;
 - Graduatoria ATA III fascia profilo AT punteggio 13,15 posizione 443;
 - Graduatoria ATA III fascia profilo AA punteggio 14,15 posizione 813;
 - Graduatoria ATA III fascia profilo OS punteggio 30,30 posizione 62.
- e) senonché, da una verifica dei punteggi attribuiti (estratto punteggi - **All. 7**) si è appurato come gli stessi fossero errati in quanto al periodo di servizio militare prestato dal 21/07/1999 al 16/05/2000 è stato attribuito un punteggio di 0,5 e non già di 5,00 in quanto considerato servizio "aspecifico";
- f) al ricorrente, pertanto, con riferimento a tutti i profili suindicati per i quali ha fatto domanda di inserimento/aggiornamento in graduatoria non è stato ingiustamente riconosciuto il maggior punteggio per il servizio militare svolto;
- g) il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, ha arrecato al sig. GARGANO un grave danno, in quanto lo stesso si è visto (e si vedrà in futuro) scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore;
- h) nel caso di specie si applica il CCNL comparto Istruzione e Ricerca (**All. 8**).



La mancata attribuzione del punteggio pieno per il servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso in graduatoria è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 569 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 2050 DEL D.LGS. 15 MARZO 2010 N. 66. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 62 DELLA L. 11 LUGLIO 1980 N. 312. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 52 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

I provvedimenti impugnati - Bando concorso per titoli per l'aggiornamento e per l'accesso all'area dei collaboratori - profilo professionale collaboratore scolastico pubblicato in data 9/05/2024 e D.M. 89 del 21/05/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A. - disciplinano in modo irragionevole e oggettivamente discriminatorio l'attività prestata dell'esecuzione del servizio obbligatorio di leva introducendo una distinta valutazione a seconda se tale attività sia stata svolta in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero resistente o meno.

Giova innanzitutto rimarcare il principio costituzionale contenuto nell'art. 52, comma 2, che dispone **l'obbligo del servizio militare il cui adempimento "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino"**.

Tanto è vero che l'ordinamento scolastico prevede la piena valutabilità del servizio militare ai fini di carriera: nel caso che qui ci occupa, ovvero il **personale A.T.A.**, l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 prevede che «*Il periodo di servizio*



militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». Inoltre, la valutabilità del servizio militare di leva anche se prestato non in costanza di nomina è stata resa del tutto esplicita dall'art. 485, comma 7, del suindicato decreto (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che riferimento al "Riconoscimento del servizio" per il personale docente agli effetti della carriera prevede ***"il periodo di servizio militare di leva... è valido a tutti gli effetti"***

Anche la normativa militare depone in questa direzione.

Con la riforma del servizio militare di leva (art. 20 della L.n.958/86) si è disposto che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio.

A ciò si aggiunga la disposizione dell'art. 62 della L.n.312/1980 rubricato "Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze", che prevede: ***"il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente"***.

Alla luce delle suindicate norme e sulla scorta dei principi enucleabili dall'art. 52, co. 2 Cost., le conclusioni ermeneutiche non cambiano ed anzi trovano ulteriore



conforto nell' esigenza di garantire l'assolvimento degli obblighi di cittadinanza ed evitare che il soggetto sottoposto sia penalizzato in ambito lavorativo.

Né del resto, rileva in senso contrario l'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, (codice ordinamento militare) a mente della quale *«Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»*.

La suddetta norma va quindi interpretata insieme alle precedenti disposizioni normative contenute nel medesimo articolo e, in particolare, dall'introduzione del principio generale dettato dall'art. 2050, co. 1 del D.Lgs. n. 66/2010 cit., laddove si dispone che *«I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»*.

È di tutta evidenza come per il personale ATA la chiamata al servizio di leva determina l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza con conseguente ed in eludibile perdita di maturare punteggio utile a progredire in graduatoria. Per l'effetto, la ratio della norma non può che essere rivolta a prevedere che il periodo di leva sia valutato a tutti gli effetti, a prescindere dal periodo temporale relativo al suo espletamento.

Senonché, l'Amministrazione, con le norme regolamentari contenute nei vari D.M. per l'aggiornamento delle graduatorie, ha ammesso la valutazione del servizio di leva riconoscendo però una misura inferiore se il servizio di leva aveva preceduto la nomina o l'inserimento in graduatoria, ed applicando il criterio quantificativo dell'equiparazione al servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali,



ossia per 0,60 punti l'anno, e non già come servizio effettivo reso nella medesima qualifica, valutato 6 punti l'anno, riconosciuti per la diversa ipotesi di servizio di leva intervenuto dopo la nomina o l'inserimento in graduatoria.

Per l'effetto, seguendo tali disposizioni regolamentari, si avrebbe il paradossale effetto che nonostante il servizio di leva obbligatorio e quello civile ad esso equiparato sono sempre valutabili tra i titoli d'accesso alle procedure collegate al sistema scolastico vi sia differente attribuzione del punteggio, distinguendo tra coloro che hanno prestato il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge in costanza o meno di rapporto di impiego.

Sul punto sono intervenuti sia il Giudice Civile che quello Amministrativo a chiarire definitivamente la portata delle norme innanzi richiamate, oggetto di pronunce contrastanti nel tempo.

Il **Consiglio di Stato** ha specificato come *“Il decreto ministeriale è stato impugnato per la parte di interesse, e cioè laddove il punteggio per il servizio militare di leva - 6 punti per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni - è stato previsto alla sola ipotesi in cui questo sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego. ... Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione. 4. Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini "dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Dal riferimento da ultimo operato*



*nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile a fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito. Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche "in pendenza di rapporto di lavoro". 5. Se in questo caso si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile, al contrario di quanto statuito dalla sentenza di primo grado e del precedente ivi richiamato, che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate. La lettura derogatoria seguita invece dalla sentenza di primo grado, secondo cui solo nel primo caso varrebbero gli imperativi di ordine costituzionale, si traduce in realtà in una non consentita abrogazione parziale della disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 2050, comma 1, dell'ordinamento militare, erroneamente fondata su un conflitto tra norme contenute in due commi della medesima disposizione di legge, che nel loro complesso convergono invece nel dare attuazione al principio enunciato dall'art. 52, comma 2, Cost. sopra richiamato. 6. Deve infine aggiungersi al riguardo che nel senso ora esposto si è espressa questa Sezione, nel recente precedente costituito dalla sentenza 10 marzo 2022, n. 1720, che in accoglimento dell'appello di altri ricorrenti in via collettiva contro la stessa sentenza impugnata nel presente giudizio ha affermato principi in linea con quelli sopra espressi" (**Consiglio di Stato, Sez. VII, 9/01/2023 n. 266; 23/08/2022, n. 7376; 23/08/2022, n. 7383**).*

Numerose le pronunce, anche in sede civile, che hanno riconosciuto la piena validità la piena validità del servizio di leva reso non in costanza di rapporto: Tribunale di



Napoli sentenza n. 5616/2024, sentenza n. 3494 del 16.06.2022; Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022 Sentenza Tribunale di Bergamo n. 283/22 del 11.05.22; Sentenza Tribunale di Padova n. 683/2022 del 20.12.2022; Sentenza Tribunale di Cosenza n. 2195/2022; Sentenza Tribunale di Fermo n. 13/2023 del 19.01.2023; Sentenza Tribunale di Udine n. 20/2023; Sentenza Tribunale di Marsala n. 53/2023 del 31.01.23; Sentenza Tribunale di Como n. 33/2023 del 02.02.23; Sentenza Tribunale di Trapani n. 42/2023 del 25.01.23 Tribunale di Pisa sent n. 347 del 10.07.2024, Corte di Appello di Roma sent n. 1658/2024 del 26.04.2024. Tribunale di Rieti sentenza n. 146 /2024 del 09.07.2024.

Anche l'Ecc.mo **Giudice del Lavoro adito** ha avuto modo di confermare tali principi (*ex multis*, sentenze n. 675/2023, n. 391/2024, n. 584/2024) evidenziando come *“la ratio dell'attribuzione del punteggio per il servizio di leva risiede nell'esigenza di compensare il soggetto coscritto per l'anno “perduto”, è irrilevante che la leva sia intervenuta prima o dopo l'inserimento in graduatoria, perché, anche nella prima ipotesi, lo Stato ha comunque “sottratto” un anno alla conduzione ed allo sviluppo del percorso professionale del cittadino, il che esclude ogni differenza di condizione tra le due situazioni. Il tutto coerentemente con il principio sancito dall'art. 52 co. 2 Cost., secondo cui chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, sicché il servizio militare deve essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto”*.

Sul punto, come anticipato, già la **Suprema Corte di Cassazione** aveva sposato le argomentazioni richiamate in merito alla valutabilità ai fini del punteggio per il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto.



Con la **sentenza n. 35380 del 18/11/2021** ha chiarito infatti che il servizio militare deve essere pienamente valutato anche se prestato non in costanza di rapporto di impiego, alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessari per l'accesso ai ruoli.

Ancor più recentemente la Corte di Cassazione con la **sentenza n. 15965 del 2024** ha disposto il riconoscimento del punteggio pieno per il servizio militare prestato non in costanza di nomina e con la **sentenza n. 8586/2024** ha ulteriormente chiarito che il servizio militare va riconosciuto anche se è svolto precedentemente ad un incarico di lavoro.

Molto chiara è stata, sul punto, la Suprema Corte con un recentissimo arresto (Cass. civ. Sez. lav. Ord. n. 8586/2024 del 22/2/2024) con cui, nel richiamare le precedenti decisioni (Cass. civ. Sez. lav. Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020, Rv. 657513 - 02), ha ribadito che *"secondo l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", mentre l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Tanto premesso, -continua la Corte di Cassazione - non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994*



sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021). Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.). Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento; ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della



disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343). Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore."

In definitiva, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di "punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni", per lo svolgimento del servizio civile prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie del personale ATA.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, affinché fissi con decreto l'udienza di discussione ex art 415 cpc, autorizzando il ricorrente ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 151 c.p.c. nei confronti dei controinteressati mediante notifica degli atti di causa sul sito del M.I.M. o 150 c.p.c, e disponga la comparizione delle parti con l'invito ai resistente a costituirsi nei modi e nei termini di legge di cui all'articolo



416 c.p.c. ricorrendo, in difetto, nelle decadenze di cui allo stesso art. 416 c.p.c. per ivi sentir così provvedere:

a) previo annullamento e disapplicazione del Bando concorso per titoli per l'aggiornamento e per l'accesso all'area dei collaboratori - profilo professionale collaboratore scolastico pubblicato in data 9/05/2024 e del D.M. 89 del 21/05/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito , relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica mentre il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali, con conseguente diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio per il servizio militare prestato, pari a punti 5 (0,50 per 10 mesi di servizio militare) ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio per le graduatorie permanenti e di terza FASCIA personale ATA per i profili indicati in atti;

b) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del maggior punteggio spettante al ricorrente, sig. Massenzio GARGANO, punti 5 per il servizio di leva espletato dal 21/07/1999 al 16/05/2000 - per un totale di 10 mesi - a fronte dei 0,5 assegnati con conseguente diritto all'inserimento di detto punteggio nelle graduatorie permanenti e di terza fascia personale ATA provincia di Avellino ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati;

c) per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., all'attribuzione dei



suddetti punteggi e alla correzione della graduatoria permanente di I fascia nonché le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di III fascia valide per il triennio 2024/2027, per i profili di interesse del ricorrente;

- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

- con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

In via istruttoria, si producono in allegato:

1. Bando 9/05/2024 e D.M. 89/2024;
2. Titolo di studio – Diploma Perito Industriale del 11/07/1998;
3. Foglio di congedo e diploma;
4. Domanda Graduatoria Permanente ATA 27/05/2024;
5. Domanda Graduatoria III Fascia ATA 25/06/2024;
6. Graduatorie ATA I fascia e III Fascia;
7. Estratto punteggi;
8. CCNL Istruzione e ricerca.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed è esente giusta autodichiarazione reddituale allegata in atti.

Avellino, 4/11/2024

Avv. Luigi CHIEFFO



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto procuratore, Avv. Luigi CHIEFFO

premesso che

ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie permanenti e di terza fascia d'istituto della provincia di Avellino vigenti per il personale ATA in merito ai profili indicati.

considerato che

sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati;

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di controinteressati al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'*emanando* decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Ritenuto quanto sopra, lo scrivente patrono

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, Voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito, o in altro sito istituzionale meglio individuato.



Avellino, 4/11/2024

Avv. Luigi CHIEFFO

